DECISIONE N. 2996/77/CECA DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1977

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1978 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49, 50 e 78,

visto il trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee [1], in particolare gli articoli 20 e 21,

vista la decisione n. 3115/76/CECA del 20 dicembre 1976, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio 1977 e che modifica la decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del trattato CECA [2],

vista la decisione n. 1687/77/CECA del 22 luglio 1977, che completa la decisione n. 2/52/CECA del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA [3],

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA ;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 152 milioni d'unità di conto europee, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1978 ; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 22 dicembre 1977, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1978, cioè 100 milioni d'unità di conto europee ;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 3,45 milioni d'unità di conto europee ;

preso atto del parere emesso dal Parlamento europeo il 14 dicembre 1977,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1978 è fissata sulla misura dello 0,29 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, modificato dall'articolo 2 della decisione n. 3115/76/CECA del 20 dicembre 1976, è sostituito dalla presente disposizione :

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue in unità di conto europee, a partire dal 1° gennaio 1978 :

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite	24,08
Carbon fossile di tutte le categorie	38,55
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	145,94
Acciaio in lingotti	168,94
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	281,56

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, modificato da ultimo dall'articolo 4 della decisione n. 3115/76/CECA del 20 dicembre 1976, è sostituito dalla seguente disposizione :

« Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4), della decisione 2/52/CECA del 23 dicembre 1952, è pertanto fissato in unità di conto europee come segue :

[1] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.
[2] GU n. L 352 del 22. 12. 1976, pag. 8.
[3] GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 35.

Prodotti	Base imponibile gennaio 1978 e mesi seguenti Riscossione marzo 1978 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite (1)	0,06983
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,11180
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,33669
Acciaio in lingotti	0,43962
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0,19824

(1) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semi-coke di lignite prodotto, diminuito del 3 %.

(2) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA ».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 1978

(in milioni di UCE)

Fabbisogno	Previsioni		Risorse	Previsioni
Operazioni da finanziare con risorse dell'esercizio (a fondo perduto)			**Risorse dell'esercizio**	
			1. Risorse correnti	
1. Spese amministrative	5		1.1. Gettito del prelievo allo 0,29 %	100
			1.2. Interessi sugli investimenti e mutui	
2. Aiuto per il riadattamento (articolo 56)	60		concessi su fondi propri	18
			1.3. Ammende e maggiorazioni per tar-	
3. Aiuto per la ricerca (articolo 55)	41		divo pagamento	p.m.
3.1. acciaio		16	1.4. Varie	p.m.
3.2. carbone		16		
3.3. sociale		9	2. Annullamento d'impegni che presumi-	
			bilmente non daranno luogo a realizza-	
4. Aiuto sotto forma di abbuoni d'interesse	40		zione	2
4.1. investimenti (articolo 54)		15		
4.2. riconversione (articolo 56)		25	3. Rivalutazione attivo/passivo	p.m.
			4. Residui dell'esercizio 1976	p.m.
5. Aiuto per il carbone da coke e per il coke siderurgico	6			
			5. Contributo speciale a titolo della deci-	
			sione del Consiglio del 21 dicembre	
			1977	32
	152			152
Operazioni finanziate con mutui su fondi propri			**Origine dei fondi propri**	
			6. Ammortamento su mutui abitazioni	
6. Abitazioni sociali	15		ciali	7,5
			7. Riserva speciale ed ex fondo pensioni	
			CECA	7,5